

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	<b>05</b>	<b>16.01.2020</b>

Rifiuto della cessione di credito per complessivi euro 9.005,74 stipulata il 6 dicembre 2019 tra la cedente Schindler S.p.a. e la società Banca Farma Factoring S.p.a. mediante scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Luca Zona registrata a Milano il 10 dicembre 2019 al n. 58441 serie 1T.

#### Il Direttore centrale

vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici";

viste le "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del regolamento di organizzazione", di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV "Disposizione in materia contrattuale";

visto l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici e che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa;

visto l'art. 1264 del Codice civile secondo il quale "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata";

visto l'atto di cessione di crediti avvenuto mediante scrittura privata del 6 dicembre 2019, autenticato nelle firme dal notaio Luca Zona registrata a Milano il 10 dicembre 2019 al n. 58441 serie 1T e notificata all'Inail in data 13 dicembre 2019, con il quale la società Schindler S.p.a. (parte cedente) con sede legale in Milano alla via E. Cernuschi n.1, codice fiscale 00842990152, ha ceduto pro-soluto alla Banca Farma Factoring S.p.a. (parte cessionaria) con sede legale in Milano alla via Domenichino n.5, codice fiscale 07960110158, crediti per complessivi euro 9.005,74 asseritamente vantati nei confronti di questo Istituto, così come individuati nelle fatture analiticamente elencate nell'allegato del suddetto atto di cessione, oltre gli interessi legali maturati e maturandi;

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	<b>05</b>	<b>16.01.2020</b>

rilevato che le fatture oggetto dell'atto di cessione di credito *de quo* traggono origine dai contratti stipulati con la predetta Schindler S.p.a. aventi ad oggetto il servizio di manutenzione e/o conduzione degli impianti elevatori di pertinenza degli Uffici Inail della Direzione regionale Lombardia e della Direzione regionale Friuli Venezia Giulia;

rilevato, altresì, che nel caso di specie costituisce precipuo interesse dell'Istituto intrattenere rapporti esclusivamente con la società fornitrice ed affidataria dei predetti servizi in considerazione della necessità di verificare puntualmente l'esatto adempimento delle prestazioni eseguite e la correttezza della conseguente fatturazione;

constatato che all'esito di un preliminare esame contabile è emerso che larga parte delle fatture in questione, alla data di avvenuta notifica della cessione di credito all'Istituto, risultano regolarmente saldate, mentre per la restante parte dei predetti documenti fiscali è stata rilevata l'impossibilità giuridica di procedere ai pagamenti richiesti per cause imputabili alla suddetta Schindler S.p.a. come evidenziato dalla Direzione regionale Lombardia con nota del 10.01.2020 assunta al protocollo della scrivente Direzione al n.216 e dalla Direzione regionale Friuli Venezia Giulia con nota del 2.01.2020 recante protocollo n.2 e precisamente:

- 1) la fattura n. 454735374 del 10-10-2016 di euro 549,00, di competenza della Direzione regionale Lombardia, è stata rifiutata sulla piattaforma SdI per omessa indicazione del Cig e di qualsiasi altro elemento utile ad identificare i presunti lavori effettuati;
- 2) la fattura n.349259114 dell'8-11-2017 di euro 366,00, di competenza della Direzione regionale Lombardia, è stata regolarmente liquidata alla società Schindler S.p.a. in data 16.02.2018;
- 3) la fattura n.349262385 del 21-12-2017 di euro 732,00, di competenza della Direzione regionale Lombardia, non è stata liquidata a causa dell'errata indicazione del numero di Cig;
- 4) la fattura n.349262389 del 21-12-2017 di euro 183,00, di competenza della Direzione regionale Lombardia, si riferisce a prestazioni mai eseguite dalla Schindler S.p.a. e pertanto non è stata liquidata;
- 5) la fattura n.454776615 del 31-01-2018 di euro 2.879,20, di competenza della Direzione regionale Lombardia, si riferisce a prestazioni mai eseguite dalla Schindler S.p.a. e pertanto non è stata liquidata;
- 6) la fattura n.3474248601 del 31-12-2018 di euro 3.784,44, di competenza della Direzione regionale Friuli Venezia Giulia, è stata regolarmente liquidata alla società Schindler S.p.a. in data 13.05.2019;

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	<b>05</b>	<b>16.01.2020</b>

7) la fattura n.349394140 del 26-06-2019 di euro 730,04, di competenza della Direzione regionale Lombardia, si riferisce a prestazioni mai eseguite dalla Schindler S.p.a. bensì da altro operatore economico e pertanto non è stata liquidata;

rilevato, che in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali così come contemplati dagli artt. 1375 e 1175 del Codice civile, il creditore ha l'onere di cooperare con il debitore per conseguire l'adempimento evitando di renderlo più gravoso e che sinora la società Schindler S.p.a., sebbene puntualmente interpellata dalla Direzione regionale Lombardia con nota prot. 18098 dell'11.06.2018, non ha fornito le integrazioni ed i chiarimenti necessari per ovviare alle mancanze ed agli errori rilevati in sede di emissione delle fatture oggetto di contestazione;

considerato che il predetto atto di cessione appare già *prima facie* destituito di fondamento alla luce dei pagamenti regolarmente effettuati alla società Schindler S.p.a. anteriormente alla notifica della cessione di credito *de quo* nonché tenuto conto delle cause di inesistenza ed inesigibilità dei presunti crediti ceduti come sopra rilevate che allo stato attuale rendono le corrispondenti fatture prive di qualsivoglia valore probatorio;

ritenuto, pertanto, che l'Inail nulla deve né al soggetto cedente né al cessionario e che, quindi, il predetto atto di cessione non è in alcun modo opponibile nei confronti dell'Istituto quale debitore ceduto essendo il debito in questione estinto per intervenuto pagamento o comunque inesistente, inesigibile ovvero assolutamente indeterminato;

tanto premesso, rilevato e considerato

#### DETERMINA

- di rifiutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 la cessione dei crediti indicata nella premessa del presente atto;
- di notificare la presente determinazione alla Schindler S.p.a. (cedente) ed alla Banca Farma Factoring S.p.a. (cessionaria).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente.

Roma, lì 16.01.2020

Pubblicata il 16.01.2020

f.to Il Direttore centrale  
dott. Ciro Danieli